

Week 2 – La sfida dei beni digitali: qualificazione, circolazione e tutele.

I. Introduzione.

La rivoluzione digitale e la crisi delle categorie giuridiche tradizionali.

Uno degli aspetti più rilevanti della rivoluzione digitale consiste nell'emersione di una dimensione dematerializzata caratterizzata dalla mobilità di "oggetti" che esistono unicamente in forma elettronica e in uno stato di processo (*process state*), suscettibili di continua mutazione e trasformazione.

Cripto-asset come Bitcoin ed Ether, Non-Fungible Tokens (NFT) che ambiscono a rappresentare l'unicità e la limitatezza nel mondo digitale, e la massa crescente di dati generati e scambiati, costituiscono nuove realtà che interrogano le categorie consolidate del diritto. La loro esistenza, legata a infrastrutture tecnologiche complesse come la blockchain, e la loro capacità di circolare globalmente con estrema rapidità, pongono questioni inedite per tutti, compresi gli operatori giuridici ed economici.

Nonostante l'iniziale entusiasmo per la regolazione autonoma tramite codice informatico secondo il noto adagio *code is law*, la necessità di tutela giuridica è emersa proprio a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici e condotte rilevanti sotto molteplici profili, tanto civili quanto penali. Tale vuoto giuridico, derivante dalla dicotomia tra beni materiali e immateriali, mette in discussione la capacità del diritto di tutelare i beni digitali e potrebbe scoraggiare l'innovazione.

II. La qualificazione giuridica dei beni digitali: un percorso a ostacoli.

A. Le criptovalute.

1. Tentativi di assimilazione e limiti

Di fronte all'emergere dei cripto-asset, e in particolare delle criptovalute, i giuristi nei sistemi di civil law hanno tentato di ricondurli a categorie giuridiche note, scontrandosi però con numerosi ostacoli.

Un primo tentativo ha cercato di assimilare le criptovalute alle valute o alle monete tradizionali, incontrando però difficoltà insormontabili: le criptovalute sono generalmente prive di corso legale, non sono emesse da un'autorità centrale (come una banca centrale) e, soprattutto, sono caratterizzate da una volatilità di valore estrema che ne compromette la funzione di riserva di valore e, talvolta, anche quella di unità di conto stabile. Anche la qualificazione come strumento finanziario è spesso problematica in assenza di una disciplina specifica che li definisca come tali, come si vedrà con la recente disciplina europea.

La via che appare più frequentemente percorsa, seppur con esiti non sempre soddisfacenti, è quella della qualificazione come bene mobile immateriale. Tuttavia, anche questa opzione solleva interrogativi significativi riguardo all'applicabilità del regime proprietario classico, pensato per beni la cui esistenza e il cui controllo sono legati alla materialità.

2. Esperienze giurisprudenziali a confronto

L'analisi di alcune esperienze giurisprudenziali emblematiche in Italia, Francia e Germania può illustrare le difficoltà concrete incontrate.

La giurisprudenza italiana ha offerto spunti interessanti, sebbene non sempre univoci. La Corte d'Appello di Brescia, con decreto n. 207 del 24 ottobre 2018, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di conferire criptovalute nel capitale di una società a responsabilità limitata, ha riconosciuto che le criptovalute possono avere la natura di "denaro" o mezzo di pagamento, ma ha escluso la loro conferibilità a capitale proprio a causa della loro "estrema volatilità", che impedisce l'attribuzione di un valore preciso e stabile, requisito fondamentale per la garanzia dell'integrità del capitale sociale.

Tale decisione, pur aprendo a una certa fungibilità funzionale con il denaro, ne sottolinea un limite intrinseco cruciale: a differenza della moneta tradizionale o elettronica, le criptovalute non rappresentano un diritto di credito verso un emittente, ma costituiscono esse stesse un "asset" che non trova una corrispondente passività nel patrimonio altrui.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 18 del 18 gennaio 2019, in un caso relativo al fallimento di una piattaforma di *exchange* di criptovalute, ha qualificato le criptovalute come "beni" ai sensi dell'articolo 810 del codice civile, ossia "cose che possono formare oggetto di diritti".¹ Tale qualificazione si pone in linea con la Direttiva UE 2018/843 (in materia di antiriciclaggio), che considera le valute virtuali come mezzi di scambio.

Tuttavia, la pronuncia fiorentina ha anche evidenziato la debolezza della tutela concreta accordata al "titolare" delle criptovalute in caso di insolvenza della piattaforma. Infatti, la qualificazione in termini di deposito irregolare comporta che il depositario acquista la proprietà delle cose depositate ed è tenuto a mettere a disposizione del depositante la medesima quantità. In caso di insolvenza, il diritto del depositante è un mero diritto di credito da insinuare al passivo fallimentare, senza possibilità di rivendicare le specifiche criptovalute. Risulta, quindi, di scarsa utilità qualificare il rapporto tra il detentore e le criptovalute in termini di "proprietà" se da tale qualificazione non discendono conseguenze concrete in termini di protezione reale del diritto.

Anche in Francia, la giurisprudenza ha affrontato la questione. Il Conseil d'État, con decisione del 26 aprile 2018, ha incluso le criptovalute nella categoria dei beni mobili incorporali (*biens meubles incorporels*) ai fini della loro tassazione.

Il Tribunale di Nanterre, con sentenza del 26 febbraio 2020, in una controversia relativa a un contratto di prestito avente ad oggetto bitcoin, ha ritenuto che i bitcoin dovessero essere considerati come una cosa fungibile e consumabile (*chose fongible et consommable*). Di conseguenza, ha applicato al contratto la disciplina del mutuo (prestito di consumo), riconoscendo in capo al mutuante un diritto (di natura contrattuale e quindi creditoria) alla restituzione del *tantundem eiusdem generis et qualitatis* (altrettante cose della stessa specie e qualità) ai sensi dell'articolo 1902 del Code Civil. Anche in questo caso, la qualificazione come "bene" conduce a soluzioni basate sul diritto delle obbligazioni, piuttosto che al pieno riconoscimento di un diritto reale opponibile erga omnes.

B. I Non-Fungible Tokens (NFT).

I Non-Fungible Tokens (NFT) sono spesso utilizzati per rappresentare diritti su beni digitali specifici (come opere d'arte digitali, oggetti da collezione virtuali, elementi di giochi online) o, in prospettive più ambiziose, persino su beni del mondo reale o diritti complessi.

Pur condividendo la natura di *token* digitali con le criptovalute, introducono ulteriori livelli di complessità a causa della loro intrinseca infungibilità e unicità, ulteriormente accentuati dalla specificità del “bene” o del diritto che l’NFT mira a incorporare o rappresentare.

La domanda cruciale che si pone è se l’NFT sia esso stesso un bene autonomo, suscettibile di un proprio regime di appartenenza, oppure se debba essere considerato un mero “documento digitale” rappresentativo di un altro bene o di un diritto preesistente.

Se l’NFT è un bene in sé, di quale natura si tratta? La sua circolazione, tecnicamente attuata tramite trasferimento del token sulla blockchain, comporta il trasferimento della proprietà del token stesso, del bene o diritto sottostante, o di entrambi? E con quali effetti nei confronti dei terzi?

La giurisprudenza di common law ha iniziato ad affrontare queste tematiche qualificando gli NFT come “property” e utilizzando strumenti flessibili come il **constructive trust** per offrire tutela in casi di sottrazione fraudolenta (si vedano, ad esempio, i casi *Janesh s/o Rajkumar v. Unknown Person* (“CHEFPIERRE”) a Singapore e *Osbourne v. Persons Unknown* in Inghilterra).

Tuttavia, tali meccanismi e la nozione stessa di property della common law trovano difficile, se non impossibile, trasposizione diretta nei sistemi di civil law, i quali, privi di strumenti altrettanto duttili, si trovano in maggiore difficoltà nell'affrontare la specificità e le problematiche poste dagli NFT, specialmente per quanto riguarda la tutela reale e il recupero in caso di spossessamento illecito.

C. I dati come “beni”.

Il crescente valore economico dei dati, sia personali che non personali, ha innescato un acceso dibattito sulla loro natura giuridica e sulla possibilità di considerarli “beni” suscettibili di un vero e proprio diritto di “proprietà”.

Per quanto riguarda i **dati personali**, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Reg. UE 2016/679) ha introdotto un corpus organico di diritti in capo all'interessato, tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e, significativamente, il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Quest'ultimo, in particolare, mira a rafforzare il controllo dell'individuo sui propri dati e a promuovere la concorrenza tra i fornitori di servizi digitali, consentendo all'utente di trasferire agevolmente i propri dati da un titolare del trattamento a un altro. Tuttavia, è opinione largamente condivisa che il GDPR, pur rafforzando la posizione dell'interessato, non configuri un diritto di proprietà sui dati personali nel senso tradizionale del termine. La tutela è incentrata sulla persona e sulla sua autodeterminazione informativa, non sulla commerciabilità del dato *in re ipsa* da parte dell'individuo come se fosse un bene patrimoniale qualsiasi.

La questione si pone in termini parzialmente diversi per i dati non personali. L'Unione Europea ha promosso attivamente la libera circolazione di tali dati all'interno del mercato unico (si veda il Regolamento UE 2018/1807) e sta sviluppando normative volte a facilitarne l'accesso e il riutilizzo (come il Data Act, che, pur non ancora pienamente applicabile, indica una chiara direzione politica). Esistono, inoltre, forme di tutela per specifici dati non personali, quali quelli costituenti segreti commerciali o protetti da diritti di proprietà intellettuale (ad esempio, il contenuto di banche dati originali). Tuttavia, il riconoscimento di un diritto di “proprietà” generale e autonomo sui dati grezzi non personali, o su insiemi di dati non originali, rimane altamente controverso e problematico nei sistemi di civil law.

Un ostacolo fondamentale è rappresentato dal principio del *numerus clausus* dei diritti reali e dalla tipicità delle privative su beni immateriali. Come osservato da autorevole dottrina, dal punto di vista del diritto civile, è chiaro che i diritti esclusivi su entità immateriali tendono a essere un *numerus clausus*: diritto d'autore, marchi, brevetti e tutto ciò che ne consegue sono protetti (in tutto il mondo) sulla base di definizioni legislative e procedure regolamentate.

Affermare un diritto di proprietà sui dati tout court, specialmente per via giurisprudenziale, si scontrerebbe frontalmente con questi principi cardine, a meno di un esplicito intervento del legislatore. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla possibilità di qualificare i dati o i singoli file come beni ai sensi di norme generali (come l'art. 810 c.c. in Italia) o ai fini dell'applicazione di specifiche tutele (anche in ambito penale, ad esempio per il reato di furto), evidenzia i tentativi di estensione interpretativa, ma anche i rischi di indeterminazione e di forzatura delle categorie esistenti. La tutela dei dati, in assenza di un diritto di proprietà generalizzato, tende quindi a essere mediata da altri istituti giuridici, come la responsabilità civile per trattamento illecito, la concorrenza sleale per l'appropriazione di informazioni aziendali, o le discipline specifiche a protezione della privacy o del segreto industriale.

III. Problematiche trasversali

Oltre alle difficoltà di qualificazione specifica dei singoli tipi di beni digitali, emergono problematiche trasversali che ne accomunano le tradizioni giuridiche.

A. Circolazione e trasferimento dei diritti

I beni digitali circolano prevalentemente attraverso meccanismi come le transazioni registrate su blockchain, che non sempre trovano una corrispondenza diretta con le forme giuridiche tradizionali previste per il trasferimento della proprietà nei sistemi di civil law (ad esempio, il contratto ad effetti reali, la consegna materiale del bene, la trascrizione nei pubblici registri per i beni immobili o mobili registrati).

Una delle criticità principali è la mancanza di registri pubblici ufficiali, riconosciuti legalmente, per la pubblicità dei trasferimenti dei beni digitali. La blockchain stessa, pur garantendo trasparenza e (teorica) immutabilità delle registrazioni, non ha, nella maggior parte degli ordinamenti, una natura giuridica assimilabile a quella di un registro pubblico con efficacia legale costitutiva o dichiarativa della proprietà.

Si pone poi il problema della "consegna" di un bene intrinsecamente immateriale: come si attua il trasferimento del "controllo" in modo giuridicamente rilevante e opponibile ai terzi? Il semplice trasferimento della chiave privata associata a un crypto-asset è sufficiente a integrare un atto traslativo del "diritto" secondo le categorie civilistiche?

Inoltre, la blockchain registra il passaggio del token da un indirizzo (wallet) a un altro, ma la questione si complica quando l'asset digitale è collegato a un bene del mondo reale o a un diritto complesso (come nel caso di alcuni NFT). Il trasferimento del token implica automaticamente il trasferimento del diritto sottostante? E con quali garanzie per l'acquirente e per i terzi? Come evidenziato da alcuni commentatori francesi a proposito degli NFT, il titolare di tali token spesso gode di prerogative limitate, talvolta molto limitate, il che suggerisce che il diritto trasferito potrebbe non avere la pienezza e l'esclusività tipiche del diritto di proprietà classico. Anche la questione della "doppia spendita" di un asset digitale, sebbene tecnicamente mitigata da alcune architetture blockchain, a livello

giuridico solleva interrogativi sulla validità del secondo "acquisto" qualora il primo trasferimento non fosse stato perfezionato secondo i canoni del diritto civile, creando incertezza sulla titolarità effettiva.

B. La volatilità e le sue implicazioni giuridiche.

Molti cripto-assets, in particolare le criptovalute diverse dalle cosiddette stablecoin, sono caratterizzati da un'elevata volatilità del loro valore economico. Questa instabilità ha profonde ripercussioni giuridiche.

Come già osservato dalla Corte d'Appello di Brescia, la volatilità rende estremamente difficile una "valutazione economica attendibile" dei cripto-asset, requisito spesso indispensabile per operazioni quali i conferimenti in società, la costituzione di garanzie reali (si pensi alla difficoltà di costituire un pegno su un bene il cui valore può variare drasticamente in brevi lassi di tempo), le divisioni ereditarie o la liquidazione di patrimoni.

Inoltre, la volatilità crea incertezza nella determinazione del risarcimento del danno in caso di perdita, sottrazione o danneggiamento di beni digitali: quale valore si deve considerare? Quello al momento del fatto illecito, quello al momento della domanda giudiziale, o quello al momento della decisione? Le oscillazioni possono essere tali da alterare significativamente l'entità del risarcimento.

Infine, la volatilità impatta sulla stabilità dei contratti che hanno ad oggetto cripto-asset o che li prevedono come mezzo di pagamento. Un'eccessiva variazione di valore successiva alla conclusione del contratto potrebbe alterare l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, sollevando questioni circa l'applicabilità di rimedi come la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o la rinegoziazione dei termini contrattuali.

C. Perdita del controllo e inadeguatezza dei rimedi tradizionali.

La "detenzione" e il "controllo" effettivo dei beni digitali sono frequentemente legati al possesso esclusivo delle chiavi crittografiche private che consentono di disporre degli asset registrati su una blockchain. La perdita di questo controllo può avvenire attraverso molteplici scenari: attacchi informatici (hacking) a portafogli digitali individuali (wallet) o a piattaforme di scambio centralizzate (exchange), lo smarrimento irrimediabile delle chiavi private, truffe come il phishing che inducono l'utente a rivelare le proprie credenziali, o il fallimento delle piattaforme di intermediazione presso cui gli utenti depositano i propri asset.

Il recupero dei beni digitali perduti o sottratti si scontra con ostacoli formidabili. L'anonimato o lo pseudo-anonimato che caratterizzano molte transazioni su blockchain rendono difficile, se non impossibile, l'identificazione delle controparti responsabili. La natura intrinsecamente transfrontaliera di queste tecnologie e la possibile localizzazione dei server, degli exchange o dei malintenzionati in giurisdizioni estere, spesso non cooperative, complicano ulteriormente le azioni legali e l'esecuzione di eventuali provvedimenti giudiziari.

La stessa caratteristica di "immutabilità" della blockchain, se da un lato garantisce la certezza delle registrazioni, dall'altro può rendere tecnicamente arduo, se non impossibile, annullare o stornare transazioni fraudolente, anche qualora un'autorità giudiziaria ne ordinasse la reversione.

Di conseguenza, i rimedi petitori classici del diritto civile, come l'azione di rivendica, pensati per beni materiali e diretti contro possessori o detentori identificabili e localizzabili, si rivelano spesso inefficaci. Come è possibile "rivendicare" un token da un wallet anonimo, magari gestito da un soggetto situato in una giurisdizione remota e refrattaria alla cooperazione giudiziaria internazionale?

Gli exchange centralizzati possono, in alcuni casi, rappresentare un punto di aggancio per l'esecuzione di ordini giudiziari (ad esempio, provvedimenti di sequestro o di congelamento degli asset), ma ciò presuppone che l'exchange sia identificabile, soggetto alla giurisdizione del giudice che ha emesso l'ordine, e cooperativo, e che l'asset digitale oggetto della controversia transiti o sia depositato presso tale intermediario. L'utilizzo di servizi di "mixing" o "tumbling", progettati per offuscare l'origine e la destinazione dei fondi digitali, aggrava ulteriormente le già complesse sfide legate al tracciamento e al recupero degli asset sottratti.

La debolezza della protezione, come evidenziato nel caso del fallimento dell'exchange analizzato dal Tribunale di Firenze, è emblematica:

«Data l'inadempienza e il fallimento della società, la tutela dei detentori di criptovalute è molto debole. È di scarsa utilità qualificare il rapporto che lega il detentore alle criptovalute in termini di 'proprietà' se da tale qualificazione non deriva alcuna conseguenza in termini di tutela. Infatti, il loro 'proprietario' non ha altro che un diritto personale nei confronti del creditore, ma che non consente il recupero delle 'cose' che gli appartengono da terzi».

L'architettura tipicamente decentralizzata e intrinsecamente transfrontaliera di molte tecnologie blockchain, se da un lato rappresenta una fonte di innovazione e di potenziale efficienza, dall'altro crea un attrito fondamentale con i sistemi giuridici nazionali. Questi ultimi sono storicamente e strutturalmente basati sul principio di territorialità e sulla capacità dello Stato di esercitare un potere coercitivo (*l'enforcement*) all'interno di confini geografici definiti. La difficoltà di ricondurre le transazioni e la "localizzazione" dei beni digitali a una singola giurisdizione nazionale rende complesso determinare con certezza la legge applicabile al rapporto giuridico, il foro competente a decidere le controversie e, soprattutto, l'effettiva possibilità di dare esecuzione alle decisioni giudiziarie. Questa problematica si acuisce drammaticamente in presenza di controparti anonime o pseudo-anonime, o quando gli asset o i responsabili sono situati in giurisdizioni estere poco o per nulla inclini alla cooperazione giudiziaria internazionale. Tale scenario potrebbe, in una prospettiva pessimistica, favorire una "corsa verso il basso" (*race to the bottom*) in termini di standard regolatori e di tutele, qualora gli operatori illeciti trovassero rifugio in giurisdizioni compiacenti o prive di adeguati strumenti di controllo. Alternativamente, e in una visione più ottimistica, questa stessa sfida potrebbe fungere da catalizzatore per una maggiore cooperazione internazionale e per tentativi di armonizzazione normativa (come quelli che, pur esulando da questa lezione, si stanno profilando a livello sovranazionale), al fine di evitare che il cyberspazio diventi una "terra di nessuno" dal punto di vista della tutela dei diritti.

La volatilità dei cripto-asset non è unicamente un problema di valutazione contabile o di stima ai fini di specifiche operazioni patrimoniali. Essa può incidere profondamente sulla causa stessa dei negozi giuridici e sulla proporzionalità delle prestazioni convenute tra le parti, mettendo in discussione l'adeguatezza e l'applicabilità dei rimedi contrattuali tradizionali, concepiti in contesti di maggiore stabilità economica. Fluttuazioni di valore estreme e repentine, successive alla conclusione di un contratto, possono alterare

radicalmente l'equilibrio originario delle prestazioni, rendendo una di esse eccessivamente onerosa rispetto all'altra. Ciò potrebbe indurre le parti a invocare istituti come l'eccessiva onerosità sopravvenuta (ove applicabile e con i limiti previsti dai singoli ordinamenti) o a sentire la necessità di rinegoziare frequentemente i termini dell'accordo. I tribunali, a loro volta, potrebbero mostrarsi restii a ordinare l'adempimento in forma specifica di un'obbligazione avente ad oggetto crypto-asset il cui valore sia drasticamente mutato, preferendo soluzioni risarcitorie. Questa instabilità potrebbe favorire lo sviluppo di prassi contrattuali innovative, con l'inserimento di clausole specifiche volte a gestire il rischio di volatilità, come clausole di adeguamento automatico del prezzo, meccanismi di indicizzazione, o opzioni di uscita dal contratto al verificarsi di determinate soglie di variazione. Potrebbe altresì orientare la preferenza degli operatori verso l'utilizzo di *stablecoin* (crypto-asset ancorati a valute tradizionali o altri beni stabili) per le transazioni giuridiche di durata, influenzando così la tipologia di beni digitali considerati sufficientemente "affidabili" per essere integrati nei traffici giuridici in modo prevedibile. L'enfasi sulla "perdita di controllo" dei beni digitali, spesso dovuta a fattori tecnici come lo smarrimento delle chiavi crittografiche private, l'hacking di sistemi, o al fallimento di intermediari centralizzati come gli exchange, mette in luce una tensione significativa. Da un lato, la tecnologia blockchain promette disintermediazione, trasparenza e controllo diretto degli asset da parte dell'utente ("be your own bank").

Dall'altro, la realtà operativa dimostra una persistente, e talvolta cruciale, necessità di fiducia: fiducia negli sviluppatori del software dei wallet, fiducia nelle piattaforme di scambio che custodiscono ingenti quantità di asset digitali per conto dei clienti, fiducia nella propria capacità di gestire in sicurezza le chiavi private.

La tutela giuridica deve necessariamente confrontarsi con tale "fiducia distribuita": la perdita del controllo non è solo un evento fattuale, ma un evento che interroga la natura stessa del possesso digitale e la distribuzione delle responsabilità tra i vari attori dell'ecosistema. Se il possesso di un bene digitale si rivela così intrinsecamente fragile e dipendente da fattori tecnici o da terzi, i rimedi giuridici devono essere pensati in modo da essere particolarmente incisivi, o orientati alla prevenzione del danno. Il diritto potrebbe evolvere verso forme di responsabilità differenziata per i fornitori di servizi di custodia (wallet provider), per gli exchange, o persino, in prospettive più ardite, per i protocolli stessi, qualora fosse possibile identificarne una struttura di governance legalmente responsabile.

La questione della *governance* dei protocolli decentralizzati, della trasparenza del loro funzionamento e della possibilità di implementare meccanismi di intervento in casi eccezionali (pur nel rispetto della filosofia decentralizzatrice) diventa, quindi, giuridicamente rilevante per assicurare un livello minimo di tutela agli utenti.

IV. Conclusioni

Emerge con chiarezza come la qualificazione giuridica dei beni digitali sia un percorso irto di ostacoli. Le principali criticità possono essere così sintetizzate:

- l'intrinseca inadeguatezza del paradigma della materialità, che storicamente fonda la nozione di bene e di proprietà, specie nei sistemi di civil law;
- la problematica applicazione delle categorie esistenti, che spesso si traduce in qualificazioni parziali o in soluzioni che non colgono la specificità del fenomeno;
- le profonde incertezze che caratterizzano la circolazione e il trasferimento dei "diritti" su tali entità;

- l'impatto destabilizzante della volatilità del loro valore economico su numerosi istituti giuridici;
- e, infine, la marcata debolezza e l'inadeguatezza dei rimedi tradizionali, soprattutto di natura reale, di fronte agli scenari di perdita del controllo, spesso legati a frodi, attacchi informatici o fallimenti di intermediari.

La proprietà di beni immateriali solleva questioni sul diritto di recupero, poiché il modello di proprietà civile ottocentesco, basato sulla materialità e sulla recuperabilità, è incompatibile con essi.

I sistemi di *civil law* si trovano, dunque, di fronte a un bivio cruciale: da un lato, vi è la tentazione di "forzare" i beni digitali all'interno delle categorie dogmatiche preesistenti, con il rischio concreto di pervenire a soluzioni insoddisfacenti, frammentarie e, in ultima analisi, inefficaci nel garantire una tutela adeguata agli interessi in gioco. Dall'altro lato, si palesa la necessità di avviare una riflessione più profonda e coraggiosa sulla possibile evoluzione degli istituti fondamentali del diritto patrimoniale, un ripensamento che possa condurre a un adattamento sistematico, e non meramente superficiale, alle sfide poste dalla dematerializzazione e dalla digitalizzazione dell'economia e delle relazioni sociali.

Non si tratta semplicemente di trovare nuove "etichette" giuridiche per fenomeni nuovi, ma di assicurare che il sistema giuridico sia in grado di offrire una tutela effettiva, che risponda alle specificità del mondo digitale, preservando al contempo la coerenza interna e i principi cardine dell'ordinamento.